



Staff di Area, Cultura, Sport, Giovani e Immigrazione
U.O.C. Servizi Sportivi
Via Santa Caterina, 17
59100 Prato

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO CHIAVACCI – CIG 522192874D

Art. 1 – Ente affidante.

Comune di Prato, Staff di area cultura, sport, giovani e immigrazione, Via Santa Caterina, 17 -tel. 0574 1835038/1835039 – fax 0574 1837325, e-mail: serviziosport@comune.prato.it

Art. 2 – Oggetto.

Il presente bando ha per oggetto la procedura aperta, indetta con determinazione dirigenziale n. 1890 del 5/7/2013, per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci, di proprietà del Comune di Prato, posto in via del Purgatorio, 81 Comune di Prato, ponendo a gara il progetto preliminare presentato da Zenith Audax che assume il ruolo di promotore, il progetto è stato adottato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013 come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2013.

La procedura comporta l'individuazione del concessionario che dovrà procedere alla riqualificazione dell'impianto tramite la progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione delle opere, al collaudo tecnico amministrativo e alla gestione funzionale dell'impianto sportivo come disciplinato dal progetto di ristrutturazione e gestionale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2013 come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2013.

Il progetto preliminare, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale richiamata, è pervenuto all'Amministrazione da parte della Zenith Audax Asd con nota prot. n. 24509 del 20.02.2012 e seguenti, e con la DGC 169/2012 l'A.C. ha approvato una procedura amministrativa ad hoc per l'individuazione del partner privato della concessione in oggetto.

In sintesi il progetto, allegato e parte integrante del presente bando, prevede la riqualificazione dell'assetto dell'impianto attraverso:

- manutenzione del campo centrale e del campo sussidiario in erba ;
- realizzazione di 2 campi da calcio a 7 in erba;
- ristrutturazione e adeguamento spogliatoi esistenti;
- costruzione di nuovi spogliatoi;
- costruzione tribune e servizi a supporto dei nuovi campi;
- realizzazione di un'area ludico ricreativa con punto ristoro.

Gli interventi sopra menzionati rappresentano gli interventi minimi da realizzare, che sono oggetto di miglioramento secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10, l'importo complessivo dell'investimento è quantificato in 572.754,10 € così suddiviso:

500.754,10 per lavori

37.000,00 oneri per la sicurezza

35.000,00 somme quantificate per spese tecniche, oneri fiscali, iva e imprevisti

Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente e per tutta la durata del contratto (max 25 anni) l'impianto sportivo, facendo

propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto e di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata, compatibilmente all'agibilità dell'impianto.

Al fine di contribuire alla gestione della struttura riqualificata, e per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, è prevista l'erogazione, per le prime tre annualità del contratto, di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale corrispondente ad un importo annuo di Euro 8.264,46 (ottomiladuecentosessantaquattro/46) (IVA esclusa) per un totale annuo di Euro 10.000,00 e quindi per un totale complessivo di Euro 24.793,38 IVA esclusa (Euro 30.000,00 IVA inclusa) oggetto di ribasso.

Gli oneri della sicurezza per la parte dei lavori è quantificata nel quadro economico facente parte del progetto preliminare, per quanto riguarda gli oneri di sicurezza in carico al concessionario, relativi all'assunzione della qualifica di datore di lavoro nella fase di gestione della struttura, dovrà essere quantificata in base alle attività, alla capienza e ai presidi di sicurezza installati ai fini dell'agibilità dell'impianto.

La concessione ha una durata massima di anni 25 (venticinque), con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto.

Nel progetto gestionale e nella bozza di convenzione sono indicate le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione del servizio, a cui il concessionario dovrà attenersi e che non potranno essere derogate, ma solo integrate dalle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

Ai fini dello svolgimento della concessione, la stazione appaltante individua come prestazione prevalente l'attività di gestione dell'impianto (gestione sportiva della struttura, programmazione sportiva, conduzione dell'impianto e svolgimento di attività connesse: punto ristoro, pubblicità e punto vendita) rispetto agli interventi di riqualificazione dell'impianto, che sono propedeutici alla riqualificazione gestionale della struttura e all'ampliamento dell'offerta sportiva e ludico ricreativa.

La calendarizzazione dei lavori di ristrutturazione dovrà consentire lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive programmate all'atto di affidamento, in caso di concomitanza di attività, la gestione del cantiere dovrà adottare i presidi di sicurezza necessari.

Tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione degli impianti sportivi in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006.

Art. 3 – Normative di riferimento

La presente procedura è disciplinata dal bando e dalle norme ivi richiamate.

Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dagli enti preposti, anche successivamente in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni degli atti convenzionali.

Nello svolgimento della concessione il concessionario sarà inoltre tenuto a rispettare la convenzione che sarà stipulata secondo la bozza messa a disposizione fra gli atti di gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare tutte le disposizioni regionali e contrattuali di comparto vigenti al momento, che interessano la gestione delle attività affidate.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 81/2008. Il partecipante in qualità di concessionario è sottoposto agli oneri per la sicurezza dei cantieri previsti dal D.lgs. 163/2006.

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata al punto 41) del modello di istanza di ammissione

alla gara con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni predisposto dalla stazione appaltante, è condizione di ammissione alla gara.

Il Codice deontologico degli appalti comunali è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

Art. 4 –Atti di gara e forme di pubblicità

Gli atti di gara sono costituiti da:

- Bando di gara;
- Progetto preliminare composto dai seguenti grafici ed elaborati:
 - Elaborato A
 - 1. Relazione illustrativa;
 - 2. Relazione tecnica;
 - 3. Calcolo estimativo e quadro economico;
 - 4. Indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
 - Tav. 1 – Planimetria generale – stato rilevato – scala 1:500
 - Tav. 2 – Conteggi urbanistici e calcoli planivolumetrici – stato di progetto – scala 1:500
 - Tav. 3 – Planimetria generale – indicazioni sull'accessibilità all'impianto - stato di progetto – scala 1:500; 1:100
 - Tav. 4 – Piante, prospetti e verifica L. 13/89 – stato di progetto e stato sovrapposto - scala 1:100
 - Bozza di convenzione
 - Piano di sviluppo delle attività
 - Piano economico finanziario per la sostenibilità della gestione
 - Budget di gestione economica

Per la presente concessione si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Quotidiano a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti Pubblici);
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/> ;
- Regione Toscana - Sito Web dell'Osservatorio

Art. 5 –Modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- Mod. 1 - Fac simile dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni;
- Mod. 2 – Fac simile di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale;
- Mod. 3 – Fac simile della dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006;
- Mod. 4 - Fac simile di dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente;
- Mod. 5 - Fac simile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria
- Mod. 6 - Fac simile della dichiarazione di avvalimento ex art. 186bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- Mod. 7 - Fac simile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186bis R.D. 267/1942;
- Mod. 8 - Scheda per la presentazione dell'offerta tecnica;
- Mod. 9 – Scheda per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 6 –Modalità di ritiro atti e modelli di gara

Tutti gli atti, il progetto e la modulistica di gara, **sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/**.

La documentazione potrà essere ritirata gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'U.O.C Servizi Sportivi del Comune di Prato – Via Santa Caterina, 17 – Il piano – 59100 Prato – Tel. 0574 1835038 / 1835039, fax 0574 1837325 e-mail serviziosport@comune.prato.it, si precisa che le tavole del progetto preliminare potranno essere consegnate solamente in formato file pdf.

Per ottenere chiarimenti circa il progetto preliminare gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Edilizia Pubblica, (Arch. Antonella Cacciato) Piazza Mercatale 31, 59100 Prato – Tel 0574/1835645, fax 0574/1837364 E-mail a.cacciato@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti circa la modalità di partecipazione alla gara e agli aspetti gestionali e convenzionali, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Servizi Sportivi del Comune di Prato, Via Santa Caterina, 17 – 59100 Prato – Tel. 0574 1835038 / 1835039, fax 0574 1837325 e-mail serviziosport@comune.prato.it. (Dott. Amedeo Scura, Dott.sa Donatiello Sara)

Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al 22/07/2013, e la stazione appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/, nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al 23/07/2013.

I soggetti interessati a presentare offerta sono pertanto invitati a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito descritti.

E' obbligatorio, come di seguito ulteriormente precisato, che il concorrente o i concorrenti raggruppati assumano direttamente per intero l'attività di gestione dell'impianto, qualificata come prevalente dall'art. 2; per quanto riguarda invece la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto esse potranno essere assunte direttamente dal concorrente o da alcuni dei componenti il raggruppamento, se dichiarato in sede di offerta e se l'impresa risulterà in regola con i requisiti necessari per progettare o eseguire i lavori nella consistenza risultante dal progetto esecutivo e dall'offerta presentata. In alternativa l'aggiudicatario dovrà uniformarsi a quanto precisato nel successivo articolo 9.

Resta ferma la facoltà per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 che assumono le attività oggetto della presente concessione di indicare i propri consorziati esecutori di tali attività.

Resta inteso che la composizione dell'eventuale raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario non potrà essere modificata nel corso della concessione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Si precisa che per i soggetti riuniti o raggruppati nelle forme previste dall'art. 34 c.1 lettere d), e), e-bis) ed f):

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese (anche se è l'organo comune), nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o della rete di imprese, deve assumere ed eseguire le prestazioni dell'attività di gestione, qualificata come prevalente dall'art. 2, in misura maggioritaria, rispetto a ciascuna delle imprese mandanti o delle restanti imprese della rete raggruppate per la presente procedura;

- ciascuna impresa mandante o ciascuna altra impresa retista raggruppata per la presente concessione, nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti oppure della rete

di imprese, se assume una quota dell'attività di gestione, qualificata come prevalente dall'art. 2, deve assumere ed eseguire dette prestazioni almeno nella misura del 10%;

- le prestazioni diverse dall'esecuzione dei lavori devono essere eseguite dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure facenti parte della rete di imprese, nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione dichiarate nell'istanza di ammissione alla gara, fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme deve assumere ed eseguire dette prestazioni per intero;

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione alla gara, il possesso dei seguenti requisiti:

A. non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né nella condizione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con l'Amministrazione pubblica.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, si assume come data di pubblicazione del bando di gara quella di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato.

B. Essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art. 39 del D.Lgs 163/2006, qualora a tale iscrizione siano tenuti ai sensi della normativa vigente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

C. Avere svolto nel quinquennio precedente (2008-2012), anche in associazione con altri enti pubblici o soggetti privati, servizi di gestione di almeno 1 (uno) campo sportivo pubblico o privato per la pratica del calcio, per un periodo minimo di 12 mesi consecutivi;

L'aggiudicatario potrà progettare ed eseguire direttamente i lavori di riqualificazione dell'assetto dell'impianto se in possesso delle necessarie qualificazioni.

In base alla progettazione preliminare posta a base di gara, per l'esecuzione di detti lavori, è previsto il possesso di valida attestazione SOA che attesti la qualificazione nella categoria OG1 classifica non inferiore alla II.

Il predetto requisito non può essere considerato esaustivo ai fini della dimostrazione della qualificazione all'esecuzione di detti lavori in quanto, qualora il progetto esecutivo dovesse prevedere opere per l'esecuzione delle quali è necessaria la qualificazione per categorie e classifiche diverse, il concessionario non in possesso di dette qualificazioni dovrà attenersi a quanto previsto al successivo articolo 9.

Analogamente i soggetti non qualificati per la progettazione dovranno attenersi a quanto previsto al successivo articolo 9 per l'espletamento di tali attività.

Per la partecipazione alla gara è necessario dimostrare di aver effettuato nelle forme previste dall'art. 8 del bando, l'obbligatoria presa visione dei luoghi e delle condizioni tecniche di cui all'art.106 del DPR n. 207/2010.

E' richiesta inoltre l'accettazione del codice deontologico degli appalti comunali di cui al precedente art. 3, e il pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come indicato nel successivo articolo 11.

In merito al possesso dei predetti requisiti in caso di soggetti multipli si precisa quanto segue:

- il requisito di cui al precedente punto A) deve essere posseduto da ognuno dei concorrenti raggruppati o membri di un consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete;
- il requisito di cui al precedente punto B) dovrà essere posseduto da ognuno dei concorrenti raggruppati o membri di un consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete tenuti all'iscrizione in questione;
- il requisito di cui al precedente punto C), non frazionabile, deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del raggruppamento / consorzio ordinario di concorrenti, o imprese aderenti al contratto di rete e precisamente dal soggetto capogruppo o mandatario.

E' pertanto consentita la partecipazione di concorrenti associati privi del predetto requisito a condizione che la mandataria possieda il requisito e che essi assumano la qualifica di mandante.

E' consentito ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di dimostrare il possesso del requisito di cui alla precedente punto C) anche attraverso i requisiti di un proprio consorzio individuato come esecutore delle attività prevalenti, anche per quota.

La dimostrazione del requisito attraverso il consorzio sarà valida solo qualora detto consorzio possa effettivamente essere esecutore delle prestazioni in quanto anche in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B) come richiesti ai concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o soggetto di cui all'art. 34, com.1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o all'interno di un soggetto di cui all'art. 34, com.1, lettera f) del D.Lgs. 163/06.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, siano essi i concorrenti o i consorziati indicati da altri consorzi quali esecutori della concessione, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente procedura. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Nella presente procedura di gara opera l'istituto dell'avvalimento che, per quanto riguarda i requisiti obbligatori per la partecipazione, potrà essere utilizzato esclusivamente per dimostrare il possesso del requisito di cui alla precedente lettera C).

La documentazione da allegare per ricorrere all'istituto dell'avvalimento è indicata al successivo articolo 11.

In merito all'avvalimento si precisa che:

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- ciascuno dei concorrenti, singoli o raggruppati, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito di cui è carente;
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, salvo che i concorrenti che si avvalgono della medesima ausiliaria facciano parte di un unico raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

In ogni caso non è ammesso che una impresa ausiliaria metta a disposizione lo stesso requisito a più concorrenti.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie alla partecipazione alla presente gara.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data della scadenza per la presentazione delle offerte e, in capo all'aggiudicatario, devono permanere alla stipula del contratto e per tutto il periodo di svolgimento della concessione.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 8 – Presa visione dei luoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta è obbligatoria la preventiva presa visione dell'impianto oggetto della concessione e la dichiarazione della presa visione della documentazione e dell'effettuazione delle verifiche e valutazioni di cui all'art. 106 del D.P.R. 207/2010.

La data del sopralluogo, da effettuarsi tassativamente entro e non oltre il 19/07/2013, dovrà essere preventivamente concordata con Servizio Edilizia Pubblica, (Arch. Antonella Cacciato) Piazza Mercatale 31, 59100 Prato – Tel 0574/1835645 fax 0574/1837364 E-mail a.cacciato@comune.prato.it, cui gli interessati debbono pertanto rivolgersi nei giorni di lunedì e giovedì ore 9.00/13.00–15.00/17.00 e di martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00/13.00.

Il promotore non è assoggettato all'obbligo di presa visione dei luoghi.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata un'attestazione dell'avvenuto sopralluogo in duplice copia, delle quali una verrà consegnata al rappresentante del concorrente che dovrà allegarla fra la documentazione amministrativa di gara e l'altra sarà trattenuta dalla stazione appaltante per gli eventuali riscontri.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da suo delegato. In caso di imprese raggruppate o partecipanti nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti o retiste è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppate o consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura.

La persona che effettua il sopralluogo deve presentarsi munita di documento di identità ed eventualmente di delega (che a sua volta deve avere allegata copia del documento di identità del delegante) in duplice copia. Le deleghe verranno allegate a ciascuna delle due copie dell'attestazione di sopralluogo.

Non è richiesto alla persona che compie il sopralluogo di dichiarare per quale concorrente agisce pertanto in quella sede non verrà compiuta alcuna verifica sul fatto che la sua qualifica o quella del delegante gli consenta di effettuare il sopralluogo per un determinato concorrente; la verifica che il sopralluogo sia stato effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da suo delegato avverrà in sede di esame della documentazione amministrativa prodotta in gara.

Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più soggetti.

La non effettuazione del sopralluogo nelle forme previste costituirà causa di esclusione gara stessa come previsto all'art. 14.

Art. 9 – Sub concessione e appalto dei lavori

Fatto salvo quanto previsto all'art. 27 della bozza di convenzione, è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione.

La volontà di ricorrere all'eventuale affidamento a terzi in sub-concessione delle attività per le quali la bozza di convenzione prevede tale facoltà, deve essere dichiarata già in sede di offerta, pena l'impossibilità di ricorrere alla sub-concessione stessa in corso di esecuzione. Per quanto riguarda la sub concessione di attività commerciali (punto ristoro e/o punti vendita) sarà richiesto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Non è stabilito il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi, il concessionario se non ha dichiarato in sede di offerta di voler progettare e/o eseguire direttamente i lavori o se non qualificato per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori come risultanti dal progetto esecutivo che sarà redatto, dovrà appaltarle a soggetti terzi in possesso degli appositi requisiti e nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 163/2006 applicabili in virtù della natura dell'affidamento.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

La concessione della ristrutturazione e gestione dell'impianto sportivo Chiavacci verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06, l'offerta è valutabile in base ad elementi di natura tecnico / qualitativa ed economica sugli aspetti migliorativi e di dettaglio apportati al progetto approvato con DCC 42/2013 così come integrata dalla DCC 51/2013 e posto a base di gara.

I criteri sulla base dei quali sarà aggiudicata la concessione sono:

Offerta tecnica	Max 70 punti
Offerta economica	Max 30 punti

Attribuzione punteggio offerta tecnica

All'offerta tecnica dei concorrenti sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, assegnati sulla base dei seguenti sub-criteri:

Sub criterio	Punti max
A. Valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta	Max 45
A.1 Utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento dei nuovi blocchi spogliatoi e punto ristoro. La valutazione si baserà sulla percentuale dei consumi previsti che il concorrente si impegna a coprire con l'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre i minimi richiesti definiti al punto 1 - Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28. <i>N.B. nell'offerta è richiesta la percentuale aggiuntiva rispetto ai minimi e non la percentuale assoluta</i>	10
A.2 Utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento del blocco spogliatoi esistente. La valutazione si baserà sulla percentuale dei consumi previsti che il concorrente si impegna a coprire con l'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre i minimi richiesti di cui al punto 1 - Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28. <i>N.B. nell'offerta è richiesta la percentuale aggiuntiva rispetto ai minimi e non la percentuale assoluta</i>	5
A.3 Utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. La valutazione si baserà sulla riduzione del fattore K da applicarsi alla seguente formula: $P = \frac{1}{K} * S$ Dove P = potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che il concorrente si impegna ad installare	10

S = superficie di spogliatoi nuovi e vecchi e punto ristoro come da progetto a base d'asta <i>N.B. il valore massimo accettabile, secondo i criteri stabiliti al punto 3 - Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 è pari a 0,8 e l'offerta dovrà indicare il valore del fattore K da applicare alla suddetta formula.</i>	
A.4 Valori di trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio dei nuovi blocchi spogliatoi e punto ristoro. La valutazione si baserà sulla percentuale di riduzione offerta sui valori di trasmittanza espressi alla tabella 2, co. G . art. 1 del Decreto 26 gennaio 2010 che il concessionario si impegna ad osservare in fase di esecuzione del contratto. <i>N.B. nell'offerta va indicata la percentuale di riduzione da applicare a tutti i valori previsti dalla suddetta tabella</i>	10
A.5 Valori di trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio del blocco spogliatoi esistenti. La valutazione si baserà sulla percentuale di riduzione offerta sui valori di trasmittanza espressi alla tabella 2, co. G . art. 1 del Decreto 26 gennaio 2010 che il concessionario si impegna ad osservare in fase di esecuzione del contratto. <i>N.B. nell'offerta va indicata la percentuale di riduzione da applicare a tutti i valori previsti dalla suddetta tabella</i>	5
A.6 Impiego di materiali provenienti da cicli produttivi che utilizzano materiali di riciclo.	5
B. Valutazione degli aspetti gestionali e del concorrente	Max 25p
B.1 Durata del contratto (max 25 anni) La valutazione si baserà sulla riduzione della durata del contratto offerta. <i>N.B. nell'offerta la riduzione della durata del contratto va espressa in anni</i>	Max 8 p.
B.2 Servizi aggiuntivi	5 p.
<u>B.2.a Organizzazione di corsi per ragazzi a prezzo agevolato</u> Da 1 a 3 corsi Da 4 a 6 corsi	Max 2 p. 1 p. 2 p.
<u>B.2.b Realizzazione rete wireless a disposizione dell'utenza dei frequentatori dell'area</u>	3 punti
B.3 Caratteristiche del concorrente	12 p.
<u>B.3.a Qualificazione personale tecnico/sportivo dello staff del concorrente (formazione curata dalla FGCI) in base alla presenza di</u> Collaboratori abilitati come allenatori: abilitati come Allenatore di base abilitati come allenatori dilettanti di I – II – III categoria e juniores regionali collaboratori abilitati per direttori sportivi collaboratori abilitati come preparatori atletici da 1 a 3 collaboratori più di 4 collaboratori	Max 3 p. Max 1 p. 1 p. 0,5 p. 1 p. Max 1 p. 0,5 p. 1 p.

<u>B.3.b Curriculum del responsabile dell'impianto</u> Verrà valutato principalmente l'esperienza maturata e attinente alla gestione degli impianti sportivi e la formazione specifica del soggetto (es. primo soccorso e/o antincendio)	Max 4 p.
<u>B.3.c Organico previsto per la gestione dell'impianto</u> Verrà valutato l'organico che si occuperà della gestione dell'impianto, la presenza di soggetti con esperienza nella gestione di campi sportivi, il numero dei soggetti, le loro qualifiche e la formazione	Max 5 p.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata secondo il seguente procedimento:

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.1

L'offerta che consta della percentuale aggiuntiva più alta otterrà 10 punti.

Le offerte che constino di una percentuale aggiuntiva pari a 0 otterranno 0 punti

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_o * 10 / P_{\text{max}}$$

Dove:

P_o = percentuale offerta

P_{max} = percentuale massima offerta

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.2

L'offerta che consta della percentuale aggiuntiva più alta otterrà 5 punti.

Le offerte che constino di una percentuale aggiuntiva pari a 0 otterranno 0 punti

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_o * 5 / P_{\text{max}}$$

Dove:

P_o = percentuale offerta

P_{max} = percentuale massima offerta

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.3

Le offerte che constino di fattore K pari o superiore a 0,8 (massimo ammissibile) otterranno 0 punti e i concorrenti, in fase di redazione del progetto esecutivo, saranno ugualmente tenuti ad uniformarsi a detti massimi, salvo valori inferiori che dovessero rendersi obbligatori per legge.

L'offerta che consta di fattore K più basso otterrà 10 punti.

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = (0,8 - K_o) * 10 / (0,8 - K_{\text{min}})$$

Dove:

K_o = fattore K offerto

K_{min} = fattore K minimo fra quelli offerti

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.4

L'offerta che consta della percentuale di riduzione più alta otterrà 10 punti.

Le offerte che constino di una percentuale di riduzione pari a 0 otterranno 0 punti

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_o * 10 / P_{\text{max}}$$

Dove:

Po = percentuale offerta

Pmax = percentuale massima offerta

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.5

L'offerta che consta della percentuale di riduzione più alta otterrà 5 punti.

Le offerte che constino di una percentuale di riduzione pari a 0 otterranno 0 punti

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = P_o * 5 / P_{\text{max}}$$

Dove:

Po = percentuale offerta

Pmax = percentuale massima offerta

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto A.6

La Commissione, in base ad un giudizio collegiale, attribuirà 5 punti all'offerta giudicata migliore e punteggi inferiori alle altre offerte in proporzione al grado di apprezzamento delle stesse rispetto all'offerta migliore.

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto B.1

L'offerta che consta nella riduzione più alta otterrà 8 punti.

Le offerte che constino di una riduzione pari a 0 otterranno 0 punti

Le altre offerte otterranno un punteggio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti} = R_o * 8 / R_{\text{max}}$$

Dove:

Ro = riduzione offerta (in anni)

Rmax = riduzione massima offerta

Per il parametri di valutazione di cui al precedente punto B.2.a

La Commissione, preso atto del contenuto dell'offerta, attribuirà il punteggio secondo gli scaglioni indicati nella tabella che precede.

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto B.2.b

La Commissione attribuirà 3 punti alle offerte nelle quali sia contenuto l'impegno alla realizzazione di rete wireless a disposizione dell'utenza dei frequentatori dell'area

Per il parametro di valutazione di cui al precedente punto B.3.a

La Commissione, preso atto del contenuto dell'offerta, attribuirà il punteggio secondo gli scaglioni indicati nella tabella che precede.

Nel caso di offerta presentata da un soggetto multiplo verrà calcolato il punteggio per ciascun soggetto e riproporzionato in virtù della percentuale di assunzione dell'attività prevalente come indicata nell'istanza di ammissione alla gara.

I punteggi così riproporzionati saranno sommati fra loro al fine di ottenere il punteggio finale da attribuire all'offerta del soggetto multiplo.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti B.3.b e B.3.c

Per ciascun parametro la Commissione, in base ad un giudizio collegiale, attribuirà il massimo dei punti all'offerta giudicata migliore e punteggi inferiori alle altre offerte in proporzione al grado di apprezzamento delle stesse rispetto all'offerta migliore.

In caso di mancata indicazione o di indicazione palesemente errata o incongrua di uno dei dati in base ai quali deve essere effettuata la valutazione, non verrà attribuito punteggio per quel dato.

In caso di mancata o irregolare sottoscrizione dell'offerta tecnica verranno attribuiti 0 punti per detta offerta tecnica.

Attribuzione punteggio offerta economica

I 30 punti relativi all'offerta economica sul contributo di cui all'art. 2 del presente bando, saranno attribuiti secondo la seguente formula:

Ribasso percentuale più alto tra tutti quelli presentati dai concorrenti = 30 PUNTI.

Le altre offerte avranno un punteggio risultante dalla seguente formula:

ribasso percentuale più alto : 30 = ribasso percentuale offerto : punti assegnati

In tutte le fasi del calcolo dei punteggi i risultati dei calcoli effettuati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Art. 11 – Modalità di partecipazione – documenti da presentare

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura "**Non aprire – Gara per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci**".

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) - B) e C) tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**Gara per la costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci - Documenti per l'ammissione alla gara**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1a) Istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 1**).

Ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, della Società / Associazione ecc.. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni concorrente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni consorziato, oltreché, ovviamente in caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni partecipante al gruppo nonché dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune: dall'organo comune;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura ed alle quali è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, l'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di direttore tecnico, di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle di società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in società / imprese / associazioni che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa / Società / associazione concorrente.

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci persone fisiche con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e in relazione agli stessi, se cessati, debbono essere rese le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che, nella presente procedura, si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione dello stesso sul profilo di committente del Comune di Prato.

Nel già citato modello di istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta (vedi art. 14 – "Motivi di esclusione dalla gara");
- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalle gare connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;
- la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999;
- la dichiarazione inerente il possesso del requisito previsto all'art. 7, punto C) che dovrà essere comprovato nei modi descritti nel prosieguo del presente bando.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento, in consorzio ordinario di concorrenti o nell'ambito di reti di imprese, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 34.B) o 34.C) o 34.E) dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti e le quote percentuali dell'attività prevalente per le quali ciascuna società componente il raggruppamento/consorzio o ciascuna impresa retista partecipa alla presente concessione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario o le imprese retiste devono eseguire le prestazioni di cui all'attività prevalente nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

E' consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza con l'avvertenza che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 1, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

A1b) solo per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori della concessione e per i componenti delle reti di impresa dotate di soggettività giuridica e organo di rappresentanza per i quali quest'ultimo ha presentato domanda di partecipazione, autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale

rappresentante dell'Impresa, e redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**Mod. 2**).

Ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel già citato modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale (Mod. 2) sono comprese le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di direttore tecnico, di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle di società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in società / imprese / associazioni che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa / Società / associazione concorrente.

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci persone fisiche con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e in relazione agli stessi, se cessati, debbono essere rese le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che, nella presente procedura, si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione dello stesso sul profilo di committente del Comune di Prato.

E' consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza con l'avvertenza che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

I soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui al presente punto per i quali ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sono tenuti a produrre tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni previste nel presente bando per i concorrenti che si trovano in analoga situazione.

A1c) Autocertificazioni / Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da modello disponibile fra i modelli di gara (Mod. 3).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 e per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura, oltre che per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori del servizio, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Per soggetti non direttamente richiamati nella casistica che precede, quali ad esempio le associazioni, i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni sono coloro che hanno la legale rappresentanza.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1) o sul modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale (Mod. 2).

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci persone fisiche con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e devono rendere le dichiarazioni di cui al presente punto.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione alla gara di cui al precedente punto A1a) o l'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto A1b) qualora abbia reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" o del "Mod. 2 - facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale".

Il procuratore che abbia sottoscritto l'offerta o l'istanza di ammissione alla gara, ma non abbia reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è parimenti tenuto a presentare il modello 3 debitamente compilato e sottoscritto.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 3, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

In merito a quanto sopra riportato circa le dichiarazioni da rendere nei vari modelli si fa comunque presente che la figura del "Direttore Tecnico" che opera prettamente in ambito sportivo non qualifica ai fini delle dichiarazioni di cui ai citati modelli di autocertificazione, le quali vanno rese dal o in riferimento al "Direttore Tecnico" che espleta le funzioni riconducibili a quelle previste dall'art. 87 del D.P.R. 207/2010 in materia di lavori. Vista la natura mista delle prestazioni della concessione è richiesta la dichiarazione di cui al punto A1c) da parte del soggetto che assume la qualifica di Direttore tecnico ai sensi del richiamato art. 87 DPR 207/2010 laddove presente nell'organico del concorrente oppure è richiesta la dichiarazione in riferimento ai Direttori tecnici ai sensi del richiamato art. 87 DPR 207/2010, qualora cessati, come dagli appositi punti dei modelli 1 e 2.

A2) I concorrenti, i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori della concessione e i componenti delle reti di impresa dotate di soggettività giuridica e organo di rappresentanza per i quali quest'ultimo ha presentato domanda di partecipazione per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), previsto al punto 3B dell'istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o al punto 3B dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, la documentazione prevista nel medesimo articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la partecipazione alla gara, ovvero:

A2a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma, lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

A2b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione. Si applica l'art. 49 del D.lgs 163/2006 e a tal fine vedere il successivo punto A3 del presente bando.

A3) Limitatamente ai concorrenti che intendano far ricorso all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 per la dimostrazione del possesso di propri requisiti o che debbano ricorrervi a seguito dell'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale):

A3a) Dichiarazione di avvalimento, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**Mod. 4** per l'avvalimento di requisiti o **Mod. 6** per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante dell'avvalente, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A3b) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**Mod. 5** per l'avvalimento di requisiti o **Mod. 7** per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A3c) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento di cui al precedente punto A3a) come da opzione presente nel facsimile a disposizione fra i modelli di gara.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni

integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A4) Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del DLgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori di riqualificazione dell'impianto previsti (al lordo degli oneri di sicurezza) e quindi pari a Euro 10.755,10 (diecimilasettecentocinquantacinque//10) costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A.) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura *"Procedura di costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci – cauzione provvisoria"*.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;
- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti di gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs 163/2006, presentino **idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore ad Euro 5.377,55 (cinquemilatrecentosettantasette//55)

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti o di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis), del D.lgs 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis del D.lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura.

A5) La garanzia, indipendentemente dalla forma della sua costituzione, dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 73 comma 3, del DLgs 163/2006 a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006

In caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari, l'impegno richiesto al comma precedente può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al precedente punto A4.

A6) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal tecnico di supporto al Rup della procedura.

Si ricorda che dalla documentazione prodotta deve risultare che il sopralluogo è stato effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da un suo delegato. In caso di imprese raggruppate o partecipanti nell'ambito di un consorzio ordinario di concorrenti o retiste è sufficiente che il sopralluogo sia stato effettuato dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppate o consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura.

Qualora a causa di variazioni nelle cariche societarie intervenute fra l'effettuazione del sopralluogo e la presentazione dell'offerta non ci sia analogia fra i nominativi dei legali rappresentanti dichiarati nell'istanza di ammissione alla gara e colui che ha effettuato il sopralluogo o ha firmato la delega per l'effettuazione del sopralluogo stesso sarà necessario che sia allegata una dichiarazione che giustifichi tale situazione.

A7) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, il contratto di rete in copia autenticata.

A8) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 (settanta/00), a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibili sul sito www.avcp.it

Il codice **CIG** che identifica la presente procedura è il seguente: **522192874D**.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara (**522192874D**) e la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara.

B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Gara per la costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci – Offerta Tecnica", dovrà contenere:

B1) Offerta tecnica relativa alla riqualificazione e gestione dell'impianto in affidamento redatta secondo lo schema del modello disponibile tra i modelli di gara, dalla quale risultino evincibili gli elementi di miglioramento rispetto al progetto gestionale approvato e posto a base di gara e contenente gli elementi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'aggiudicazione della presente procedura.

Detta offerta tecnica dovrà obbligatoriamente essere strutturata secondo la **Scheda per la presentazione dell'offerta tecnica Mod. 8** disponibile fra i modelli di gara.

I concorrenti possono riprodurre detta scheda ampliando o riducendo gli spazi previsti per la trattazione di ogni capitolo fermo restando il mantenimento dell'articolazione prevista.

La mancanza nell'offerta tecnica di uno degli elementi oggetto di valutazione comporterà la non attribuzione del punteggio all'offerta tecnica per l'elemento mancante.

La documentazione di cui al precedente punto B1) dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e dovrà essere confezionata in modo da risultare un documento integro.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la documentazione di cui al precedente punto B1) dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio, dall'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o dal soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

C) La terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**Gara per la costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci– Offerta economica**", dovrà contenere:

C1) La dichiarazione, redatta secondo la **Scheda per la presentazione dell'offerta economica Mod. 9** disponibile fra i modelli di gara, contenente l'indicazione (espressa in cifre e in lettere) del ribasso offerto sul contributo (prezzo) da erogarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, posto a base di gara.

La predetta dichiarazione dovrà essere redatta in competente bollo e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta dovranno essere apposte dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio, dall'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o dal soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si considererà valido quello più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Nella Busta C va inserita solo la dichiarazione di cui al punto C1) con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni della bozza di convenzione da parte dei concorrenti e degli altri documenti tecnico gestionali posti a base della presente procedura.

I documenti costituenti l'offerta economica o l'offerta tecnica non possono presentare correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o comunque dal sottoscrittore.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere dei soggetti partecipanti, perentoriamente entro e non oltre le ore **13.00** del **30/07/2013**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – Piazza del pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00; sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 0574/1836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile

Art. 13 – Commissione giudicatrice e svolgimento della gara.

L'ammissione e la valutazione delle offerte è demandata ad un'apposita Commissione.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore **9.00** del giorno **31/07/2013** presso una sala aperta al pubblico della sede dell'U.O.C. Servizi Sportivi, Via Santa Caterina, 17 Il Piano - Prato, anche se nessuno dei rappresentanti dei concorrenti sia presente.

Le sedute della commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa e la verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria ai fini della validità della partecipazione saranno aperte al pubblico, ma saranno considerati rappresentanti dei concorrenti solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza o coloro appositamente delegati dai legali rappresentanti.

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi inviati nei termini dai concorrenti, alla verifica della presenza negli stessi delle buste A, B e C, all'apertura della Busta A contenuta in ciascun plico ed all'esame della documentazione amministrativa in essa contenuta.

In seguito all'esame della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara, contenuta nella Busta A, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 14.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui sopra, ma che, a giudizio della Commissione di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque

che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato sarà considerata come non presentata con conseguente esclusione dalla gara.

La Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte, potrà inoltre decidere, ove lo riterrà necessario, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed attestanti sia il possesso dei requisiti generali sia il possesso di altri requisiti autocertificati.

In tali evenienze la data della seduta per l'apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax.

Una volta esaminata la documentazione amministrativa dei concorrenti verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso del requisito di cui alla lettera C del precedente articolo 7, autocertificato, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006

Ai fini del suddetto controllo

- se trattasi di gestione di campo sportivo pubblico: sarà richiesto d'ufficio il certificato rilasciato e vistato dall'amministrazione o dall'Ente concedente nel quale siano indicati l'impianto gestito, la tipologia, il proprietario, le date di inizio e di fine della gestione, le attività comprese nella gestione, il titolo della conduzione, il soggetto gestore;
- se trattasi di gestione di campo sportivo privato: sarà richiesto al concorrente di produrre una dichiarazione rilasciata dal concedente o, in mancanza, dallo stesso soggetto gestore, nella quale siano indicati l'impianto gestito, la tipologia, il proprietario, le date di inizio e di fine della gestione, le attività comprese nella gestione, il titolo della conduzione, il soggetto gestore; .

In questo caso il termine per presentare la dichiarazione richiesta sarà di 10 giorni dalla relativa richiesta.

Nel caso di gestione di campo sportivo privato si prescindere da tale richiesta se la dichiarazione sarà già stata resa nell'ambito dell'istanza di ammissione alla gara.

E' facoltà dei concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova del possesso del requisito, già nella busta A): - **"Documenti per l'ammissione alla gara"**. Si raccomanda comunque ai concorrenti che intendano avvalersi dell'autocertificazione in sede di gara, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi con celerità la documentazione di loro competenza atta a comprovare, nei modi sopra stabiliti, il possesso del requisito, in modo tale da poterla produrre nel termine assegnato, in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni.

Una volta assunte le decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, che verranno comunicate in seduta pubblica, la Commissione sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta B) di ciascun concorrente ammesso alla successiva fase della gara al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal presente bando.

Successivamente la Commissione si riunirà in una o più sedute riservate ed esaminerà le offerte tecniche dei concorrenti, anche comparandole fra loro, attribuendo alle stesse i punteggi secondo i parametri di valutazione indicati al precedente articolo 10.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimone.

In successiva seduta pubblica, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti in conseguenza della valutazione dell'offerta tecnica e provvederà all'apertura della busta C) " Gara per la costruzione e gestione del campo sportivo Chiavacci – Offerta economica" con relativa attribuzione dei punteggi secondo la formula riportata al precedente articolo 10 e alla redazione della graduatoria finale in base al punteggio complessivo conseguito dall'offerta di ciascun concorrente e corrispondente alla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica.

Si avverte che, ove le operazioni di gara lo consentano, la seduta pubblica della Commissione nella quale verrà data lettura dei punteggi e dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, avrà luogo alle ore 15:00 del giorno 31/07/2013.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e di quello conseguito per l'offerta economica. In caso di parità del punteggio complessivo dell'offerta si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sull'offerta tecnica.

In caso di ulteriore pareggio l'aggiudicazione avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica, anche se nessuno dei concorrenti sia presente.

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/2006, riservandosi anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

A tal fine la commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara risultanti dalla graduatoria, affinché compia le valutazioni e le operazioni di sua competenza (al fine delle valutazioni sull'affidabilità delle offerte).

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso in cui risulti prima in graduatoria l'offerta di un soggetto diverso dal promotore l'Amministrazione Comunale sottoporrà gli elementi dell'offerta migliorativa al promotore, che avrà 15 giorni di tempo per produrre dichiarazione di accettazione degli stessi e aggiudicarsi la concessione.

L'eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa definitiva per l'Amministrazione concedente solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione.

Gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento del quadro normativo o degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno delle operazioni di gara, aggiudicare o meno la concessione senza che gli offerenti abbiano niente a che pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

Nel caso in cui il concessionario fosse soggetto diverso dal promotore, questi avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per progetto posto a base di gara. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal piano economico posto a base di gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per i partecipanti.

Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto di concessione, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte del soggetto aggiudicatario della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dagli atti, dalle disposizioni e dalla normativa vigente.

Il Comune di Prato potrà comunque procedere alla consegna dell'impianto anche nelle more della formale stipula del contratto di concessione.

La stipula del contratto, fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia, avverrà entro il termine di 150 giorni dal provvedimento, che a seguito dei predetti controlli di verifica dei prescritti requisiti, avrà riconosciuto efficacia all'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla sua originaria scadenza.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

Art. 14 – Motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato dall'art. 12.
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancata sigillatura del plico o della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- l'omissione anche di una delle dichiarazioni inerenti l'inesistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'ammissione alla gara anche se derivante dal fatto che tale dichiarazione non sia sottoscritta o non rechi allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;
- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti indicati al precedente art. 7, anche per effetto di irregolarità nell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento o per effetto dell'impossibilità di dimostrarne il possesso, secondo quanto previsto dal presente bando, attraverso i requisiti di altre imprese perché queste sono prive dei requisiti stessi o dei requisiti di ordine generale;
- la mancata dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera C dell'art. 7 nell'ambito del procedimento di verifica.

- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese ed in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale
- la mancata dichiarazione “di obbligarsi ad applicare integralmente, nell’esecuzione delle attività che formano oggetto della concessione e nello specifico la parte gestionale, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza”;
- la mancata dichiarazione “di aver preso esatta conoscenza della natura della concessione, degli atti di gara, e degli allegati tecnici (progetto di riqualificazione) di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi; di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta”;
- la mancata dichiarazione “di aver giudicato il valore dell’investimento, il contributo previsto e la controprestazione della concessione nel suo complesso tali da consentire l’offerta presentata”.
- la mancata dichiarazione “di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la concessione”;
- la mancata dichiarazione “di impegnarsi a stabilire la propria sede operativa, ove non ne fosse in possesso , nel territorio del Comune di Prato entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara e comunque entro la stipula del contratto”;
- la mancata dichiarazione “di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato gli atti di gara, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati per la fase attuale nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori previsti”.
- il mancato rispetto delle quote minime di assunzione delle prestazioni e di partecipazione agli eventuali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o nell’ambito delle reti di imprese e la mancata assunzione totale delle attività prevalenti della concessione. Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione delle attività prevalenti della concessione dichiarate ecceda la totalità delle attività stesse, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell’ammissione alla gara;
- il mancato inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell’eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione della cauzione provvisoria o la presentazione della cauzione priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma II° c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la presentazione di cauzione di importo errato in diminuzione rispetto a quelli indicati nel presente bando di gara all’art.11;
- la presentazione di cauzione sprovvista dell’indicazione del concorrente o del riferimento alla presente gara;
- la mancata intestazione della cauzione in capo a tutte le imprese raggruppate, consorziate o facenti parte della rete di imprese ove ciò sia previsto nel presente bando;

- la presentazione di cauzione prestata con modalità non consentite, con validità inferiore rispetto a quella prescritta dal disciplinare o non sottoscritta dal garante;
- la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario;
- il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1a dell'art. 11 non sia sottoscritta da parte dei soggetti tenuti a farlo secondo quanto previsto all'articolo 11 o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei soggetti tenuti a farlo, secondo quanto previsto all'articolo 11;
- la mancata dimostrazione di effettuazione del sopralluogo nei termini indicati nel presente bando (escluso il promotore);
- la mancata accettazione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005;
- il mancato versamento del contributo di gara all'AVCP;
- la presentazione di un'offerta che al termine del procedimento di verifica sia risultata non affidabile;
- in caso di R.T.C. costituendo, di consorzio ordinario non ancorato costituito o di rete di imprese priva di soggetto con mandato di rappresentanza, il mancato impegno alla costituzione in caso di aggiudicazione della gara mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15);
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente bando di gara ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente);
- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;
- la violazione del divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;
La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis) ed f), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.
- la violazione del divieto di partecipare alla gara quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente, salva l'ipotesi di partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento.
La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- la violazione al divieto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, salvo che i concorrenti che si avvalgono della medesima ausiliaria facciano parte di un unico raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il fatto che la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui al punto A3b dell'art. 11, se necessaria e presentata, non sia sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata allegazione del contratto di avvalimento, ove necessario;
- la mancata allegazione del contratto di rete ove necessario;
- la mancata presentazione della dichiarazione di avvalimento di cui al punto A3a) dell'art. 11 qualora il concorrente intenda o debba ricorrere a tale istituto;
- per i concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti A2a) e A2b) dell'art. 11;
- il fatto che i documenti costituenti l'offerta economica o l'offerta tecnica presentino correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o comunque dal sottoscrittore, su aspetti tali da rendere indefinita l'offerta;
- il fatto che l'offerta economica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto o che sia in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 15 – Privacy e accesso agli atti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese e dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della concessione.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria e per quanto concerne l'offerta sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 16 - Comunicazioni

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltrare comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

Art. 17 – Obblighi dell'aggiudicatario

A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito dall'apposita comunicazione:

- a) produrre tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta salvo quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione appaltante;
- b) produrre tutte le dichiarazioni e certificazioni ai sensi della L. n. 575/65 e successive modificazioni in materia di antimafia;
- c) costituire, ai sensi dell'art. 32 della bozza di convenzione garanzia fidejussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, conforme a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, in misura corrispondente a 6 mesi di costi di gestione derivante dal piano economico (IVA esclusa), mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
- d) produrre quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione;
- e) stipulare idonee polizze assicurative secondo quanto previsto nella bozza di convenzione aggiudicata;
- f) provvedere alla nomina della figura di responsabile della sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- g) al termine dei lavori di riqualificazione dar corso agli adempimenti conseguenti l'assunzione della funzione di e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.lgs. 81/2008, quali ad esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente e quanto altro necessario;
- h) provvedere al deposito delle spese contrattuali;
- i) dotarsi della sede operativa nel Comune di Prato, qualora non ne sia già in possesso.
- j) Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o facenti parte di rete di imprese, i concorrenti medesimi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito al soggetto capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto incamerando la cauzione provvisoria di cui all'art. 11, punto A4) del presente bando e procedendo ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara.

In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Art. 18 – Stipula contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.

Il contratto dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nella bozza di convenzione approvata;

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Art. 19 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso al presente bando è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente.

Art. 20 – Responsabile del procedimento

Responsabile unico del procedimento sensi della L. 241/90 è il Dott. Amedeo Scura, responsabile della U.O.C. Coordinamento Servizi Sportivi, supportato per la parte tecnica dell'Arch. Antonella Cacciato (U.O.C. Edilizia pubblica) ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 .

Prato, 05/07/2013

Il Dirigente dello Staff di Area Cultura, Giovani, sport ed immigrazione
Dott.sa Rosanna Tocco